

**Fondo svizzero di soccorso
per danni causati
dalla natura
e non assicurabili**

Fondo svizzero per danni causati dalla natura
Mühlemattstr. 55
Casella postale 361
3000 Berna 14
Tel. 031 371 36 82
Fax 031 371 93 30
E-mail info@elementarschadenfonds.ch
Web www.elementarschadenfonds.ch
CCP 30-7500-7

Direttive

concernenti le condizioni per la concessione di
contributi e
la procedura in caso di danni

Destinatari: Uffici cantonali
 Comuni
 Periti

1. Considerazioni generali

Art. 1	Nome, sede	3
Art. 2	Scopo	
Art. 3	Mezzi	
Art. 4	Commissione di gestione	
Art. 5	Diritto ai contributi	

2. Condizioni per la concessione di contributi

Art. 6	Sinistrati aventi diritto ai contributi	
Art. 7	Sinistrati esclusi dai contributi	
Art. 8	Criteri per i contributi	4
Art. 9	Cause dei danni	
Art. 10	Oggetti danneggiati	
Art. 11	Danni assicurabili	
Art. 12	Danni non considerati	
Art. 13	Altre esclusioni	5

3. Procedura di notifica

Art. 14	Compiti dei Comuni	
Art. 15	Moduli	
Art. 16	Termini	
Art. 17	Uffici cantonali (elenco degli indirizzi allegato)	6

4. Accertamento dei danni

Art. 18	Compiti dei periti comunali	
Art. 19	Principi di stima	7
Art. 20	Aliquote	8

5. Contribuzione

Art. 21	Prestazioni di terzi	
Art. 22	Contributi del Fondo	9
Art. 23	Deduzioni in base al reddito e alla sostanza (valide dall'1.1.1999)	
Art. 24	Versamento dei contributi	10

6. Disposizioni finali

Art. 25	Modifiche	
Art. 26	Entrata in vigore	

7. Allegato

Elenco degli indirizzi degli uffici cantonali	11
Informazioni generali riguardanti il Fondo	12

1. Considerazioni generali

Art. 1 Nome, sede

¹ Il “Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili” (Fondo) è una fondazione ai sensi dell’articolo 80 segg. del Codice civile svizzero (CCS), con domicilio legale a Berna. Il Fondo è stato istituito dalla Società svizzera d'utilità pubblica in occasione dell'assemblea annuale del 24 settembre 1901 a Neuchâtel.

Art. 2 Scopo

¹ Il Fondo stanziava contributi volti a rifondere i danni attualmente non assicurabili provocati da eventi naturali non prevedibili.

² In via eccezionale possono venir presi in considerazione anche danni assicurabili per i quali non è usuale stipulare un'assicurazione a livello nazionale.

Art. 3 Mezzi

Oltre agli utili derivanti dalla sua sostanza e ad altre donazioni, il Fondo percepisce una quota annuale degli introiti lordi delle case da gioco svizzere giusta l'articolo 35 della Costituzione federale. Il Fondo **non** viene finanziato **né** mediante le imposte dei contribuenti **né** mediante premi assicurativi.

Art. 4 Commissione di gestione

La direzione del Fondo sottostà a una Commissione di gestione composta da cinque membri, tre dei quali nominati dalla Società svizzera d'utilità pubblica di Zurigo, e due dal Consiglio federale.

Art. 5 Diritto ai contributi

¹ Non sussiste alcuna pretesta giuridica a un contributo del Fondo. La Commissione di gestione stabilisce in via definitiva l'ammontare dell'indennizzo.

² La Commissione di gestione può derogare alle norme seguenti se circostanze particolari lo giustificano.

2. Condizioni per la concessione di contributi

Art. 6 Sinistrati aventi diritto ai contributi

¹ Persone fisiche di qualsiasi nazionalità con proprietà fondiaria e domicilio in Svizzera. L'affittuario ha diritto ad indennizzo in corrispondenza della parte del danno che è tenuto ad accollarsi secondo il contratto di locazione.

² Corporazioni (consorzi alpestri, consorzi RT e per la costruzione di strade agricole, enti ecc.) istituite per uno sfruttamento razionale del suolo o per la manutenzione di strade e impianti di trasporto agricoli e forestali, sempreché i loro membri siano persone fisiche.

³ Istituzioni private di pubblica utilità non sovvenzionate dallo Stato che versano in condizioni finanziarie precarie.

⁴ Persone giuridiche o società di persone che corrispondono praticamente a una ditta individuale.

Art. 7 Sinistrati esclusi dai contributi

¹ Confederazione, Cantoni, Comuni e rispettive frazioni.

² Federazioni, associazioni, fondazioni, società anonime e società in accomandita, come pure altre corporazioni di diritto privato e pubblico che non figurano sotto l'art. 6 cpv. 2-4.

Art. 8 Criteri per i contributi

Per la concessione dei contributi sono determinanti:

- a. l'ammontare del danno;
- b. la situazione finanziaria del sinistrato (reddito e sostanza);
- c. l'impossibilità del sinistrato di adottare precauzioni per evitare il danno.

Art. 9 Cause dei danni

Vengono presi in considerazione i danni causati dai seguenti eventi naturali:

- a. allagamenti, alluvioni, straripamenti, inondazioni;
- b. frane, smottamenti, scoscendimenti, caduta di rocce;
- c. valanghe, pressione della neve;
- d. tempeste;
- e. fulmini;
- f. grandinate, nella misura in cui i danni non siano *assicurabili*.

Art. 10 Oggetti danneggiati

Vengono presi in considerazione i danni ai seguenti oggetti fatti salvi gli art. da 11 a 13:

- a. terre coltivabili;
- b. strade, sentieri, ponti, tombini e travacconi;
- c. argini e opere di consolidamento dei letti dei torrenti;
- d. muri di sostegno, muri nei vigneti;
- e. spazio circostante la casa (compresi gli arbusti bacciferi e ornamentali e il raccolto dell'orto);
- f. recinzioni;
- g. condotte esterne agli edifici, come tubature di drenaggio, canalizzazione e adduzione d'acqua;
- h. alberi fruttiferi, ceppi di vite ed altri portatori di frutta pluriennali;
- i. peschiere con relativo contenuto;
- k. boschi.

Art. 11 Danni assicurabili

¹ Non vengono presi in considerazione i danni a qualsiasi oggetto che può essere assicurato contro l'incendio e quindi di riflesso anche contro i danni della natura (edifici, parco macchine, scorte ecc.). Diverse assicurazioni di edifici consentono di assicurare volontariamente anche gli oggetti ubicati al di fuori degli edifici.

² Non vengono più presi in considerazione i danni alle colture (mancato raccolto) che possono essere assicurati contro la grandine (eccezioni v. art. 19 cpv. 5). Nel quadro delle condizioni generali d'assicurazione, la Società svizzera d'assicurazione contro la grandine risarcisce pure i danni della natura non causati da grandine ai terreni coltivabili e, almeno parzialmente, i costi per il ripristino dei terreni coltivabili danneggiati.

Art. 12 Danni non considerati

Non vengono presi in considerazione i danni

¹ prevedibili che avrebbero potuto essere evitati adottando per tempo le precauzioni attuabili; rientrano in tale categoria anche i danni dovuti a manutenzione insufficiente o cura carente oppure eccessiva sollecitazione del suolo (concimazione eccessiva, colture non adeguate);

² non riconducibili a fenomeni atmosferici di violenza straordinaria o che si protraggono nel tempo;

³ che è molto probabile si ripetano ad intervalli ravvicinati;

- 4 causati da movimenti del terreno artificiali, dal difettoso funzionamento di impianti o da altri interventi diretti o indiretti da parte dell'uomo;
- 5 provocati da organismi nocivi animali o vegetali;
- 6 che insorgono a seguito di siccità, umidità, gelo;
- 7 al bosco causati dalla pressione della neve, grandine o incendi.

Art. 13 Altre esclusioni

- 1 Il deprezzamento generale di un fondo, nonché la perdita di salario e guadagno che sono in relazione con i danni della natura.
- 2 I danni a manufatti in costruzione.
- 3 I franamenti dei pendii coltivati che ricorrono periodicamente.
- 4 Lo slittamento di ghiaia su strade e piazze causato dall'acqua (danneggiamento dello strato d'usura senza trascinarsi dello strato di fondazione).
- 5 I danni ai terreni incolti.
- 6 I provvedimenti presi a titolo esclusivamente preventivo.

3. Procedura di notifica

Art. 14 Compiti dei Comuni

- 1 Per l'accertamento e la stima dei danni il Comune designa uno o più esperti imparziali (periti comunali); sono salvi i regolamenti speciali vigenti nei singoli Cantoni.
- 2 La notifica dei danni spetta al Comune sul cui territorio è ubicato l'oggetto danneggiato **mediante gli appositi moduli del Fondo**. Ove si tratti di danni molto ingenti, occorre avvisare immediatamente il Fondo che se del caso effettua un sopralluogo con propri rappresentanti ancor prima dell'inizio dei lavori di ripristino.
- 3 Il Fondo non può accollarsi i costi di stima, che di regola sono a carico del Comune.

Art. 15 Moduli

- 1 I moduli possono venir richiesti presso gli uffici cantonali.
- 2 **“Notifica dei danni”**
L'omonimo modulo (per la notifica da 1 a 20 sinistrati) deve essere compilato dal Comune **a macchina** o in stampatello. Utilizzare unicamente moduli originali!
- 3 **“Verbale di stima”**
L'esperto stila un verbale di stima per ogni singolo caso di danni (v. art. 18 segg.).

Art. 16 Termini

- 1 **Termine di notifica**
Il modulo per la notifica dei danni corredato dei verbali di stima va inoltrato al **competente ufficio cantonale** al più tardi entro tre mesi dal verificarsi o dall'appuramento dei danni. Le richieste tardive sprovviste di una valida giustificazione saranno respinte.
- 2 **Termine di ripristino**
Il ripristino dei danni deve aver luogo entro un anno. Il termine può essere prolungato in casi giustificati. Al più tardi cinque anni dopo il verificarsi dei danni viene annullata ogni pretesa d'indennizzo.

Art. 17 Uffici cantonali (elenco degli indirizzi allegato)

¹ Gli uffici cantonali trasmettono al Fondo le notifiche dei danni ricevute dai Comuni.

² Essi hanno il diritto di fare valutare i danni o di fare verificare le stime da esperti propri.

³ Essi ricevono una copia della corrispondenza e delle decisioni di indennizzo indirizzate ai Comuni.

4. Accertamento dei danni

Art. 18 Compiti dei periti comunali

¹ **Valutazione dei danni ed ulteriori chiarimenti:** le particelle danneggiate sono assicurate contro i danni della grandine? Sono prospettabili altre prestazioni assicurative (responsabilità civile ecc.)? La Confederazione, il Cantone o il Comune sono in grado di sovvenzionare i lavori di ripristino?

² **Informazione ai sinistrati sui principi dell'indennizzo:** il Fondo non è né un'assicurazione né un'istituzione statale. Le prestazioni sono concesse su base volontaria a dipendenza della situazione finanziaria dei sinistrati. I lavori di ripristino devono essere eseguiti con la minor spesa possibile. Qualsiasi lavoro di miglioria rispetto allo stato iniziale o provvedimento preventivo va indicato separatamente sul verbale di stima: il Fondo decide di caso in caso se erogare una prestazione. La manutenzione normale non entra in linea di conto per il contributo. La maggior spesa rispetto alla stima non viene considerata, se non validamente motivata.

³ **Stesura dei verbali di stima:** specificare con precisione la causa e la portata del danno, lo stato degli oggetti danneggiati prima del danno e i provvedimenti da adottare. I costi presumibili dei lavori di ripristino vanno stimati *dettagliatamente* (eventualmente con la richiesta di offerte). Seguire le indicazioni riportate dal modulo.

⁴ **Controllo dei lavori di ripristino e conteggio:** di regola l'indennizzo viene fissato in base ai costi effettivi dei lavori di ripristino. I sinistrati devono allestire un conteggio molto dettagliato sul ripristino dei danni. A tale scopo il Fondo mette a disposizione un apposito modulo di rapporto. Per ogni pagamento a terzi va richiesta la copia della fattura (con giustificativo di pagamento o ricevuta). Il perito è tenuto ad esaminare la "veridicità" del conteggio, correggendolo se necessario. Il conteggio, munito di visto e corredato dei giustificativi, va allegato al verbale di stima; se i lavori di ripristino si protraggono oltre il termine di tre mesi per la notifica del danno, il conteggio può venire inviato in un secondo tempo.

Art. 19 Principi di stima

¹ I lavori di ripristino devono essere eseguiti, per quanto accettabile e ragionevole, **dal sinistrato stesso** tramite mezzi propri. Il Fondo si riserva di accettare solo parzialmente le fatture di imprese, qualora il sinistrato fosse stato in grado di effettuare, almeno in parte, da solo i lavori di ripristino.

² Per ottenere il contributo *ordinario* da parte del Fondo, è determinante che l'oggetto danneggiato ritrovi il suo stato originale.

³ Nel caso di lavori di migioria o di provvedimenti preventivi abbinati al ripristino dei danni (ad es. condotte di scolo o drenaggio) vi è la possibilità di ottenere contributi, il cui ammontare viene determinato sulla base dei singoli casi. **Sottoporre il preventivo ad approvazione tassativamente prima dell'inizio dei lavori!!**

⁴ I costi per il ripristino delle colture danneggiate devono essere ragionevolmente commisurati al valore reddituale del suolo. Qualora i lavori di ripristino non risultino giustificati a causa di costi troppo elevati, il deprezzamento rimanente può essere indennizzato applicando le aliquote menzionate nell'art. 20 cpv. 2.

⁵ Assicurazione contro la grandine: per le colture che **in maggioranza** non vengono **assicurate** contro la grandine sul piano nazionale, è possibile concedere deroghe se i danni stessi **non sono stati causati dalla grandine** e se più del 20 % della superficie aziendale risulta colpita oppure se una fetta consistente del rendimento annuale è andata persa. Ciò è il caso quasi esclusivamente per l'erba (cfr. art. 9 e art. 11 cpv. 2). Se l'assicurazione contro la grandine non indennizza, o indennizza soltanto in parte, le spese di ripristino del terreno coltivo, il Fondo può accollarsi le spese scoperte.

⁶ Per tutti i danni a strade, sentieri, torrenti e ponti occorre chiarire a chi incombe l'obbligo di manutenzione. Supposto che diversi proprietari debbano partecipare alle spese, occorre allegare al verbale di stima un elenco dei nomi e delle quote di partecipazione ai costi. Per i consorzi o le corporazioni analoghe, occorre sempre specificare la chiave di riparto dei costi.

⁷ Se i lavori di ripristino vengono sovvenzionati da parte della Confederazione, del Cantone e/o del Comune, il Fondo può concedere contributi per i costi residui fino a concorrenza, unitamente ad eventuali prestazioni del Fondo di soccorso cantonale, del 90 % dei costi totali, salvo casi di rigore.

⁸ Gli alberi da frutto (completamente sradicati o talmente danneggiati dalla grandine che devono essere considerati morti) entrano in considerazione soltanto se vengono sostituiti con la stessa quantità di piante giovani press'a poco nello stesso luogo. Per la stima sono determinanti le tabelle 5 e 13 (alberi d'alto fusto) oppure 4 e 12 della circolare n. 61 della Stazione federale di ricerche di Wädenswil. La stima e il controllo dei nuovi impianti spetta alle centrali cantonali di frutticoltura.

⁹ Pascoli alpestri: le ore *ordinarie* di corvée (giornata di lavoro per diritto di vacca) che *devono* essere eseguite da coloro che caricano l'alpe non entrano in considerazione. I pascoli danneggiati non vengono risarciti eccetto se il carico dell'alpe debba essere considerevolmente ridotto per molto tempo.

¹⁰ I danni ai boschi vanno fatti stimare dal Servizio forestale. Si prendono in considerazione unicamente i casi di rigore (se i costi di approntamento e di sgombero non sono coperti dai sussidi o dal ricavo del legname).

Art. 20 Aliquote

¹ Aliquote per lavoro manuale ed impiego di macchinari

(applicabili per i danni occorsi dopo il 1° gennaio 2007)

	fr./ora
Lavoro manuale:	da 15.– a 22.–
Impiego di macchinari, senza servizio:	
Trattore da 30 a 44 kW (41 – 60 PS)	20.–
più di 44 kW (da 61 PS)	24.–
Trattore, trazione su 4 ruote da 30 a 44 kW (41 – 60 PS)	23.–
più di 44 kW (da 61 PS)	27.–
Carro per trasporti, con porte	25.–
Accessori:	
pala caricatrice frontale	10.–
livellatore	8.–
argano aggiuntivo	9.–

Per gli attrezzi qui non riportati può essere calcolato il 70 % delle aliquote d'indennizzo secondo la **ART** (Stazione di ricerche Agroscope Reckenholz-Tänikon).

² **Prezzo indicativo per terreno coltivo danneggiato** (valore di rendimento)

Se il ripristino è impossibile e la superficie non è più utilizzabile

Terreno coltivo	da fr. 80.–	a fr. 140.–	per ara
Prati	da fr. 60.–	a fr. 140.–	per ara
Prati magri	da fr. 40.–	a fr. 70.–	per ara
Pascoli	da fr. 20.–	a fr. 40.–	per ara
Giardini	da fr. 150.–	a fr. 250.–	per ara
Suolo boschivo	da fr. 10.–	a fr. 30.–	per ara

³ **Ceppi di vite, arbusti, arbusti ornamentali e piante fiorite perenni**

Saranno presi in considerazione solamente i costi d'acquisto delle piante giovani della stessa specie.

⁴ **Orti**

Viene considerata al massimo una perdita di raccolto di fr. 300.– per ara, dedotto il valore dei raccolti già effettuati.

5. Contribuzione

Art. 21 Prestazioni di terzi

Se esiste la possibilità di fare valere altri contributi (sussidi della Confederazione, del Cantone o/e del Comune, prestazioni assicurative, responsabilità civile ecc.) occorre farne pienamente uso, senza riguardo alcuno all'eventuale contributo da parte del Fondo.

Art. 22 Contributi del Fondo

¹ Di regola il contributo del Fondo ammonta al 60 % del danno *computabile*. I sinistrati delle regioni di montagna (domicilio e luogo del danno al di sopra dei 1000 m di altitudine) ricevono un contributo supplementare pari al 12 %.

² Il danno computabile è calcolato in base al danno riconosciuto dal Fondo, tenendo conto di una deduzione eventuale stabilita sulla scorta della situazione finanziaria del sinistrato (art. 23).

³ Non vengono presi in considerazione i danni computabili inferiori a fr. 500.–, e a fr. 300.– nelle regioni di montagna situate sopra i 1000 m di altitudine. Per quanto riguarda i consorzi e le corporazioni simili, il danno minimo computabile dev'essere di fr. 1'000.–.

⁴ In molti Cantoni i contributi del Fondo sono completati da contributi dei Fondi di soccorso cantonali. Nel migliore dei casi il sinistrato deve assumere una franchigia del 10 %. In casi di rigore tale percentuale può venir ulteriormente ridotta.

Art. 23 Deduzioni in base al reddito e alla sostanza

(applicabili per i danni occorsi dopo il 1° gennaio 2007)

¹ Sono determinanti i fattori di tassazione (reddito e sostanza imponibili dopo deduzione dei contributi sociali) nel **domicilio fiscale** del sinistrato. Spetta al Comune richiederli al domicilio del sinistrato.

² Deduzione in base al reddito

Fino a fr. 80'000.- di reddito imponibile nessuna deduzione.

Da fr. 80'000.- a fr. 160'000.- :
deduzione del **20 %** dell'importo che eccede fr. 80'000.-.

Oltre fr. 160'000 più nessun contributo.

³ Deduzione in base alla sostanza

Fino a fr. 800'000.- di sostanza imponibile nessuna deduzione.

Da fr. 800'000.- a fr. 1'200'000.- :
deduzione del **5 %** dell'importo che eccede fr. 800'000.-.

Oltre fr. 1'200'000 più nessun contributo.

a	fr. 81'000.-	deduzione	fr. 200.-
	fr. 82'000.-		fr. 400.-
	fr. 83'000.-		fr. 600.-
	fr. 84'000.-		fr. 800.-
	fr. 85'000.-		fr. 1'000.-
	:		
	fr. 90'000.-		fr. 2'000.-
	:		
	fr. 100'000.-		fr. 4'000.-
	:		
	fr. 120'000.-		fr. 8'000.-
	:		
	fr. 140'000.-		fr. 12'000.-
	:		
	fr. 160'000.-		fr. 16'000.-

Esempio di calcolo:

Il danno rilevato ammonta a fr. 5'000.–.
Il sinistrato ha un reddito imponibile di fr. 85'600.– e una sostanza imponibile di fr. 820'000.–:

danno rilevato	fr. 5'000.-
ded. in base al reddito	fr. 1'200.-
ded. in base alla sost.	<u>fr. 1'000.-</u>
danno computabile	fr. 2'800.-

Contributo del Fondo fr. 1'680.- (60 %) o fr. 2'016.- (72 %), se il domicilio del sinistrato (immobile principale) e il luogo del danno sono a un'altitudine superiore ai 1000 m.

In casi eccezionali le deduzioni vengono maggiorate rispetto ai limiti massimi (cfr. art. 5).

Art. 24 Versamento dei contributi

¹ I contributi del Fondo vengono versati ai Comuni (agli uffici cantonali nei Cantoni di AI, AR, GL, GR, NW, SO, TG e UR).

² Salvo decisione contraria, i contributi del Fondo devono essere pagati al sinistrato senz'alcuna detrazione. Non possono essere pignorati o altrimenti trattenuti come conguaglio di debiti del destinatario, salvo se questi ultimi sono in relazione coi danni subiti dal sinistrato.

³ Il Comune ha l'obbligo di controllare i lavori di ripristino prima di procedere al versamento del contributo.

⁴ In caso di versamento in contanti, i sinistrati devono rilasciare una ricevuta. Se i contributi vengono versati tramite mandato postale o bancario, la lista delle ricevute va completata con una copia dell'avviso di pagamento.

⁵ Se i lavori di ripristino non vengono eseguiti o vengono eseguiti soltanto parzialmente, oppure se un contributo viene ingiustamente versato per altri motivi, il sinistrato deve restituire completamente o parzialmente il contributo ricevuto.

6. Disposizioni finali

Art. 25 Modifiche

La Commissione di gestione del Fondo ha la facoltà di modificare le presenti direttive in qualsiasi momento adattandole a nuove condizioni.

Art. 26 Entrata in vigore

¹ La presenti direttive entrano in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2007.

² Esse sostituiscono quelle emanate nel marzo del 1999.

Berna, 14 maggio 2007

A nome della Commissione di gestione

Il Presidente:

Il Segretario:

C. Schmid-Sutter

H. Waldburger

7. Allegato

Elenco degli uffici cantonali

- AG Departement Finanzen und Ressourcen des Kantons Aargau, Abteilung Landwirtschaft, Sektion Strukturverbesserungen, Telli-Hochhaus, 5004 Aarau
- AI Landwirtschaftsdepartement, Oberforstamt, Gaiserstrasse 8, 9050 Appenzell
- AR Assekuranz Appenzell A.Rh., Poststrasse 10, 9102 Herisau
- BE LANAT / ASP, Fachstelle Tiefbau Elementarschäden, Schwand, 3110 Münsingen
- BL Basellandschaftliche Gebäudeversicherung, Gräubernstrasse 18, 4410 Liestal
- FR Service de l'agriculture, Route Jo Siffert 36, Case postale, 1762 Givisiez
- GE Service de l'agriculture du canton de Genève, Chemin du Pont-du centenaire 109, 1228 Plan-les-Ouates
- GL Glarner Kulturschadenfonds, c/o glarnerSach, Zwinglistrasse 6, Postfach, 8750 Glarus
- GR Elementarschadenkasse Graubünden, Ottostrasse 22, 7001 Chur
- JU Commission cantonale des dangers naturels, Les Champs Fallat, 2882 Saint-Ursanne
- LU Landwirtschaft und Wald, Strukturverbesserungen und Produktion, Centralstrasse 33, Postfach, 6210 Sursee
- NE Département de l'économie publique, Service de l'économie agricole, Chemin de l'Aurore 1, 2053 Cernier
- NW Nidwaldner Hilfsfonds, c/o Nidwaldner Sachversicherung, Stansstaderstrasse 54, 6371 Stans
- OW Amt für Landwirtschaft und Umwelt, St. Antonistr. 4, Postfach 1264, 6061 Sarnen
- SG Finanzdepartement des Kantons St. Gallen, Kantonshilfsskasse, 9001 St. Gallen
- SH Landwirtschaftsamt des Kantons Schaffhausen, Postfach 867, 8212 Neuhausen am Rheinfall
- SO Solothurnische Gebäudeversicherung, Baselstrasse 40, 4500 Solothurn
- SZ Amt für Landwirtschaft, Abteilung Strukturverbesserungen, Hirschistr. 15, Postfach 5183, 6431 Schwyz
- TG Landwirtschaftsamt des Kantons Thurgau, 8510 Frauenfeld
- TI Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della giustizia, Addetta LVE, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
- UR Amt für Meliorationen, Klausenstrasse 2, 6460 Altdorf
- VD Service du développement territorial, Division améliorations foncières, Place de la Riponne 10, 1014 Lausanne
- VS Departement für Volkswirtschaft und Raumentwicklung, Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit, Av. du Midi 7, Postfach 478, 1951 Sitten
- ZG Landwirtschaftsamt des Kantons Zug, Aabachstr. 5, 6300 Zug
- ZH Amt für Landschaft und Natur, Abteilung Landwirtschaft, Kaspar-Escherhaus, 8090 Zürich

Informazioni generali riguardanti il Fondo

L'amministrazione del Fondo è curata da tre impiegati fissi. Le richieste vengono sbrigate celermente se i relativi moduli per la notifica dei danni e il verbale di stima risultano compilati per intero e correttamente. Dato che le verifiche in loco da parte di rappresentanti del Fondo vengono effettuate soltanto in casi eccezionali, il verbale di stima deve illustrare il danno nel modo più esaustivo possibile. Fotografie e schizzi sono oltremodo graditi. Si invitano i periti a rivolgersi tempestivamente al Fondo qualora vi fossero aspetti poco chiari. Siamo sempre a disposizione per qualsiasi informazione.

Assicurazione contro la grandine: oltre il 50 % dell'insieme delle colture campicole e speciali sono assicurabili contro i danni della grandine. Il Fondo non entra nel merito di danni a colture non assicurate (mancato raccolto). Gli agricoltori sanno infatti che possono assicurare le proprie colture contro la grandine e contro altri danni della natura. Sarebbe scorretto nei riguardi di chi è assicurato risarcire coloro i quali risparmiano sui premi e non sono disposti ad assumersi i rischi.

Per quanto riguarda i lavori di ripristino delle colture danneggiate vale invece l'inverso: il Fondo entra nel merito dei costi anche se la particella danneggiata non era assicurata. Qualora sia stata stipulata un'assicurazione contro la grandine, i costi di ripristino sono coperti dall'assicurazione, tuttavia non sempre integralmente. I prosciugamenti non vengono ad esempio risarciti. I costi scoperti possono venir notificati al Fondo. Da un lato il Fondo deve provvedere affinché non vi siano versamenti doppi, dall'altro intende evitare ad ogni costo che chi è assicurato sia svantaggiato rispetto a coloro i quali sono sprovvisti di polizza contro la grandine. Per tale motivo si consiglia ai periti comunali di trattare questo tipo di casi in collaborazione con i periti dell'assicurazione contro la grandine.

Un ringraziamento particolare per la preziosa collaborazione va a tutti coloro che si impegnano a favore del Fondo e delle persone che subiscono danni della natura.